


## Non parlate con gli avvocati

di Gian Domenico Caiazza

La cronaca di questi ultimi giorni segnala ben due casi di diffuse e metodiche intercettazioni di conversazioni, telefoniche o ambientali, di persone con i propri difensori. A Perugia, con l'intento di captare le conversazioni nella sala colloqui del carcere di una avvocatessa indagata per gravi reati (questa si legittimamente intercettata), si è pensato bene di installare microfoni in tutte le salette, con il risultato di intercettare ed ascoltare per mesi le conversazioni con i propri assistiti detenuti anche di tutti gli altri avvocati entrati nella sala colloqui. Il Procuratore generale di Perugia si è detto molto sorpreso per le proteste dei penalisti, giacché quelle telefonate -dice- non sono poi mai state utilizzate. A Napoli il Procuratore Gratteri ha sdegnosamente precisato, con una lunga dichiarazione, che vertendo l'indagine su condotte di condizionamenti e minacce verso testimoni in un determinato processo per associazione camorristica, non si vede cosa ci sia da obiettare sulla installazione di microspie in prossimità dell'aula di udienza, intercettando così qualsivoglia colloquio ivi intercorso, anche con avvocati e tra avvocati, salvi sempre i divieti di utilizzabilità. La questione, purtroppo, non è certo nuova. Eppure il codice vieta, senza riserve e senza ipotesi subordinate, l'intercettazione di conversazioni tra avvocato e cliente, a meno che, s'intende, non sia proprio l'avvocato ad essere indagato. La conseguenza prevista è la inutilizzabilità e la distruzione del file audio, ma prima delle sanzioni per la eventuale violazione del divieto, dovrebbe operare, rigorosamente, il divieto stesso. La sanzione è solo il rimedio estremo alla inescusabile violazione del divieto, non la sua legittimazione! Quando le intercettazioni avvengono con il maresciallo che ascolta in diretta, questi dovrebbe procedere - come si vedeva nei film crime americani di una volta - alla immediata interruzione della registrazione; da quando però si intercettano flussi ininterrotti di conversazioni, l'ascolto è quasi sempre successivo alla registrazione. Ma così come il maresciallo con le cuffie si guarda bene dal fare click, allo stesso modo il rispetto sacro del confessionale tra avvocato ed assistito è l'ultima delle preoccupazioni di chi dispone luoghi e modalità delle intercettazioni. Se per intercettare (legittimamente) un avvocato indagato microfoni tutte le salette della sala colloqui dove siederanno decine di altri avvocati, stai semplicemente confermando l'indifferenza a quel divieto, ed al principio di civiltà che ne costituisce il presupposto. E lo stesso vale se disponi l'intercettazione ambientale di un'aula giudiziaria e relative pertinenze. Giustificarsi con la ovvia, successiva inutilizzabilità di quelle conversazioni (mancherebbe altro!) è il segno della ipocrisia che accompagna questa atavica insofferenza verso una idea mai digerita di inviolabilità della conversazione tra cliente ed avvocato. Perché una volta che la polizia giudiziaria ha in mano quelle conversazioni, state certi che le ascolta e, se di interesse, ne trarrà illegittime utilità investigative, del tutto a prescindere dal tema, a quel punto inutile, della sanzione processuale della inutilizzabilità. Sta di fatto che, a fronte di un divieto normativo esplicito di quelle intercettazioni («non sono consentite», questa la secca locuzione dell'art. 103 cpp), la giurisprudenza della suprema Corte ne ha avallato una interpretazione che potremmo riassumere così: prima ti ascolto, poi decido se potevo farlo. In una sentenza addirittura la Corte ha voluto rimarcare che quel divieto normativo - che, ripetiamolo, non vale se è l'avvocato in persona ad essere indagato - non ha certo inteso affermare «un privilegio di casta». Il che la dice lunga sulla ostilità culturale verso un principio che, al contrario, è posto a garanzia di tutte le persone che fanno affidamento sulla inviolabile segretezza delle conversazioni con il proprio difensore. Pardon, che facevano affidamento. Buona lettura



## AVVOCATI INTERCETTATI: IL DIVIETO IGNORATO

“PRIMA TI ASCOLTO, POI DECIDO SE POTEVO FARLO”:  
COSÌ VIENE INTERPRETATA LA NORMA SECONDO CUI INTERCETTARE  
GLI AVVOCATI «NON È CONSENTITO»

### Il caso Perugia

#### O DELLA DEMOLIZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA

di Alessandro Cannavale

Dacché l'art. 111 della Costituzione, ridisegnato nel 1999 dopo il lungo processo di maturazione della coscienza civile messo in moto dal caso-Tortora, ha assoggettato le chiamate in correità al vaglio del contraddittorio e a rigorosi criteri di valutazione, il *wiretap-driven-trial*, il processo fondato prevalentemente sulle intercettazioni, è diventato il format prediletto dalle Grandi Procure per costruire i Grandi Processi. Non è difficile capire il perché: la difesa interviene tardi e quindi male, come un pugile che inizi l'incontro dopo essere stato già pestato per benino, e spesso non ha l'effettiva possibilità di esaminare adeguatamente il materiale probatorio. Se il pubblico ministero deciderà di esercitare l'azione penale, il processo a DP, 73 anni, avvocatessa perugina dalla carriera lunghissima e irreprensibile, proporrà una variante di questo tipo di processo: un *wiretap-only-trial*, fondato esclusivamente sulle intercettazioni.

Segue a pag. 2

### Il caso Napoli

#### SGUARDI E CHIACCHIERE SOSPETTE DEGLI AVVOCATI

di Bruno Larosa

Non si è ancora dissolta l'eco della polemica festaiola post referendaria, che il Tribunale di Napoli ne alimenta un'altra, rivelazione della stessa cultura illiberale. L'occasione è stata il tentativo del P.M. di far acquisire alla Corte di Assise un'informativa della polizia giudiziaria riguardante la presunta intimidazione di alcuni testimoni dell'accusa perché ritrattassero le precedenti dichiarazioni che, nei paragrafi finali, riportava *frame* di intercettazioni ambientali, video e sonore, degli avvocati dell'imputato spiati in attesa del processo. Costoro si trovavano nel corridoio all'esterno dell'aula di udienza e colloquiavano tra loro, con altri colleghi e, di tanto in tanto, con il fratello dell'imputato e con uno zio di alcuni testimoni. L'atto riportava - più che fatti - commenti e valutazioni riguardo ad alcune espressioni dei difensori, sugli sguardi fuggaci, sugli ammiccamenti sospetti e sulla gestualità complessiva. Nulla di rilevante, se non vecchie abitudini da Santa Inquisizione. Tanto che la Corte ha rigettato la pretesa del P.M.

Segue a pag. 2

### Rito inquisitorio

#### LA DIFESA SOTTO ASSEDIO

di Eriberito Rosso

Il nostro codice di rito appare oramai definitivamente disallineato rispetto al modello accusatorio. Alla complessità e all'impegno necessari per la formazione dell'unica prova valida nel pubblico dibattimento attraverso il contraddittorio delle parti, il giustizialismo giudiziario ha reagito mediante riforme e prassi che hanno consentito e continuano a consentire modalità di recupero dei risultati delle investigazioni. Oralità e immediatezza sono state progressivamente ridotte a meri simulacri, mentre si sono affermate forme di giudizio sempre più orientate verso la dimensione documentale e scritta. Anche il sistema delle impugnazioni non è più caratterizzato dal *favor impugnationis*, ma al contrario un insieme di limiti e ostacoli rendono sempre più difficile l'accesso agli ulteriori gradi di merito e di legittimità. A ciò si aggiungono la mancata attuazione della separazione delle carriere quale garanzia essenziale della terzietà del Giudice e il prossimo, oramai

Segue a pag. 3

## IL CASO PERUGIA

O DELLA DEMOLIZIONE  
DEL DIRITTO DI DIFESAdi Alessandro Cannavale – Avvocato penalista  
segue dalla prima

Di più: esclusivamente su ambientali video e audio di colloqui in carcere. Un *jail-bugged-trial* in purezza, se insistiamo con l'inglese e lo mischiamo all'enologia. Il pubblico ministero non ha praticato altri adempimenti d'indagine, almeno a quanto risulta dagli atti depositati, a parte un tentativo (fallito) di spremere una chiamata in correità dell'avvocata dalla moglie del suo cliente, co-indegata con il marito.

L'avvocata DP viene accusata di essersi data al narcotraffico in compagnia di alcuni cittadini albanesi (art. 74 TUSup.) e di avere, in veste di associata, indotto con promesse di denaro il suo cliente GC, arrestato perché in possesso di 65 chili di cocaina, a non collaborare con la giustizia (art. 377-bis c.p.) – una scelta che il pubblico ministero ritiene, faccio fatica a scriverlo, palesemente contraria ai suoi interessi e che quindi costituisce un indizio a carico del difensore. Veicolo dell'accusa è un avviso di conclusione indagini, prontamente diffuso dalla stampa locale con tanto di nome e cognome dell'indagata (persona ritenuta famosa in loco, e come tale assoggettabile a gogna). Il PM aveva provato a chiedere una misura d'interdizione alla professione, ma il GIP, nonostante i solleciti, non ne aveva avuto il cuore.

Ricevuto l'avviso, le colleghe del collegio difensivo e io scopriamo gli elementi indiziari che avevano dato luogo all'iscrizione delle notizie di reato e all'autorizzazione alle intercettazioni: il giorno dopo l'arresto di GC e il sequestro dei 65 chili, l'avvocata DP, caso strano, aveva incontrato la moglie dell'arrestato; l'incontro aveva avuto luogo nel parcheggio di un supermercato "per eludere le intercettazioni"; l'arrestato GC, invece di confessare e fare i nomi degli associati, aveva tenuto "un atteggiamento sprezzante" e, nei colloqui in carcere con i familiari, aveva manifestato la speranza di un intervento di DP per ottenere un aiuto economico da persone che la polizia ritiene di individuare in due suoi complici, in passato clienti dell'avvocata. Con siffatti elementi, giudicati gravi indizi di reità, con autorizzazione del GIP vengono intercettati per un paio di mesi i colloqui dell'avvocata DP e di un suo collega di studio (non indagato) con l'arrestato GC, in custodia cautelare nel carcere di Capanne, Perugia. Questi colloqui sono l'unica fonte di prova a sostegno dell'accusa a carico dell'avvocata DP.

A parte queste peculiarità, che lo distinguono dal wiretrap-driven case ordinario (nel quale trovi, che so, il contributo sia pur minimo di una prova dichiarativa, un paio di foto scattate nei servizi di OCP, magari un sequestro), l'indagine propone una ricetta ampiamente collaudata: gli investigatori indossano le cuffie e le tolgono solo per trascrivere, interpretare, *tagliare-incollare* e chiosare frasi e gesti degli intercettati. All'esito, la solita informativa finale, qui aggiornata un paio di volte da altre informative, più finali ancora. Un corpus titanico, nel quale la paziente esegesi delle chiacchiere captate si compone in una Grande Narrazione che tutto spiega e comprende, un insieme di dogmi che sta alle conversazioni intercettate come il Catechismo della Chiesa Cattolica sta alle Sacre Scritture. Come

insegna J. Lyotard, la Grande Narrazione prende trionfalmente il posto della realtà: non v'è traccia di un esame diretto delle registrazioni (o almeno delle trascrizioni integrali curate dalla polizia giudiziaria) da parte del pubblico ministero, né da parte del giudice. Quest'ultimo si limita eventualmente, in apertura o in chiusura di perifrasi della Grande Narrazione, a sciorinare una serie predefinita di Conf.Cass. virgolettati, ritenuti acconci al caso (anzi: a tutti i casi di intercettazione). Si suppone che la difesa, presa visione degli atti (di regola allegati a una bella misura cautelare), si limiti a goffi tentativi di correzione di singole frasi o della loro interpretazione.

Nel nostro caso proviamo a fare qualcosa di diverso, accediamo alla sala ascolto e ci imbattiamo in oltre 31 ore di registrazioni non autorizzate di colloqui di DP e del suo collega di studio con altri clienti, estranei all'indagine, ma anche di colloqui di altri avvocati (forse una dozzina, ma non stiamo lì a identificarli, e meno ancora ad ascoltarli) con altri detenuti del carcere di Capanne. In alcuni casi, tutte e quattro le sale colloqui del carcere di Perugia sono intercettate contemporaneamente, come se DP e il suo cliente GC avessero il dono dell'ubiquità. Il Procuratore Generale promette accertamenti sull'accaduto ma ritiene esagerato il clamore mediatico. Sottolinea che di queste conversazioni non si farà alcun uso processuale (capirai che concessione: sono dialoghi di persone estranee alle indagini) e che un bel dì le registrazioni saranno distrutte. Nessuno si sogna di scusarsi con i detenuti e gli avvocati interessati.

Oltre a una profonda desolazione, la vicenda stimola riflessioni.

(1) Sarà il caso di garantire, sotto il controllo e la responsabilità della direzione del carcere, che almeno nelle sale colloqui riservate ai difensori (e naturalmente quelle riservate ai magistrati di sorveglianza) i terminali degli apparati d'intercettazione siano collocati solo in occasione di un'intercettazione autorizzata dal giudice e rimossi al termine delle operazioni, nonché accompagnati da un controllo visivo degli ingressi nelle singole sale, si da evitare registrazioni indiscriminate e garantire, come vuole la legge (art. 103 comma 6-ter c.p.p.) l'interruzione dell'ascolto degli avvocati intercettati quando si discuta di strategie difensive o di dati personali e familiari sensibili?

(2) Sarà il caso di accettare l'idea che l'etica dell'avvocato è diversa da quella del magistrato ma che ciò nonostante è un'etica, come tale rispettabile?

(3) Sarà il caso che i magistrati accettino, al di là dei tributi di maniera al "ruolo insostituibile" della difesa, l'idea che il difensore non è una pianta decorativa da interni, né un molesto tessitore di trappole, ma uno che, una volta ogni tanto, ti può far capire qualcosa che non hai capito e aiutarti a non sbagliare?

Oltre a questo, c'è il libro dei sogni sugli interventi correttivi dell'inaccettabile disparità fra accusa e difesa nel *wiretap-driven-trial*: un contraddittorio anticipato prima dell'adozione di una misura cautelare, quanto meno per la verifica della paternità delle voci, della corretta comprensione dei passi salienti, dell'integrità della cate-

na di conservazione delle registrazioni; uno statuto più rigoroso della prova da intercettazione, oggi liberamente valutabile e, di fatto, consistente nell'integrale recepimento delle esegesi, delle chiose e delle Grandi Narrazioni della polizia giudiziaria; una difesa effettiva (e adeguatamente retribuita) per i non abbienti

E, infine, più concreto del libro dei sogni, il libro degli incubi sui possibili usi di registrazioni incontrollate dei colloqui dei detenuti con i difensori, e magari con i magistrati di sorveglianza. Anche dati abusive, utili a tutti i possibili fini del dossieraggio. Pressioni sui detenuti e sui loro familiari, quando emergano situazioni di difficoltà economica, o problemi di assistenza ai figli minori per ragioni di salute, o situazioni di disagio ambientale (se non collabori, ti mandiamo in casa i servizi sociali). Ritorsioni sui detenuti che denuncino violenze.

Mi sembra abbastanza per augurarsi che sul caso-Perugia non cali troppo presto il sipario.

## Sguardi e chiacchiere sospette degli avvocati

di Bruno Larosa – Avvocato penalista  
segue dalla prima

Alle ferme proteste dell'avvocatura, il Procuratore ha sostenuto che nessuna intercettazione è stata disposta ed eseguita in violazione della copertura costituzionale di cui godono i rapporti tra imputato e difensore ai sensi dell'art. 24 della Carta e dell'art. 103 comma 5 c.p.p., per i quali costoro non possono essere intercettati. A esserlo, ha precisato, erano soggetti terzi e gli avvocati sono stati ripresi e ascoltati accidentalmente.

Al di là dell'ormai abituale mistificazione dei fatti, della vicenda va stigmatizzato il sofisticato tentativo connetturale operato dagli investigatori di gettare il sospetto anche sui difensori dell'imputato, e la stessa impone una riflessione più generale.

Il punto della questione non è chi sia il soggetto bersaglio dell'intercettazione, ma il fatto che per colpirlo si è violato il diritto di difesa, colpendolo nel mo-

mento e nella sede deputata al suo maggiore esercizio.

Esemplificando, se un qualunque marchingegno intercettivo venisse autorizzato e attivato in un supermercato, in una concessionaria di autoveicoli o in un'abitazione, la probabilità che all'interno di quei luoghi si registri una conversazione tra l'avvocato e il suo cliente o tra avvocati dello stesso assistito mentre concordano la linea difensiva, è vicina allo zero. Nessuna precauzione, diretta a impedire la lesione accidentale dei diritti, dev'essere imposta dal Giudice che autorizza l'intercettazione. Se a causa delle imprevedibili dinamiche della vita, ciò dovesse verificarsi, il brigadiere all'ascolto dovrebbe interrompere immediatamente la registrazione, poiché la norma processuale che ne vieta l'ascolto vale soprattutto per lui.

Quando invece il monitoraggio avviene in Tribunale, sull'uscio di un'aula di

giustizia e all'interno della stessa, è certo che un avvocato verrà ascoltato mentre parla della vicenda processuale con il proprio assistito o con un collega in co-difesa, con conseguente lesione del diritto di difesa. In questo caso per assicurarli è necessario che il Giudice, autorizzando l'intercettazione, prescriba delle efficaci misure precauzionali preventive.

Se i giudici restano apatici rispetto a questa forma insidiosa di violazione del diritto di difesa, la situazione genererà il paradosso per il quale nessun avvocato parlerà più dei problemi e delle strategie difensive anche nel luogo deputato a farlo: dove la difesa diventa esercizio pratico di quel diritto e vi si celebra il giudizio. Gli avvocati, sapendo di essere visti e ascoltati hanno il dovere di tacere e per difendere adeguatamente il cliente, tomeranno ai vecchi metodi carbonareschi.




Siamo di fronte a un altro segnale di degrado culturale e di rischio per la tenuta della democrazia liberale, e questo succede perché il giudice non è davvero terzo e imparziale e, più che procedere nel rispetto della legge, si preoccupa di assicurare prioritariamente le ragioni della repressione, lasciando scoperta la tutela dei diritti fondamentali che dovrebbe invece assicurare.

Qualche anno addietro, per lo stesso spirito inquisitorio, i protagonisti di una grave forma di intercettazione colletti-

va furono i giudici. Una cimice capitolina, ma di stampo partenopeo, venne collocata nella loro camera di consiglio. Il bersaglio era un Giudice garantista e innocente, ma per molti mesi l'ascolto riguardò chiunque vi si trovasse per ragioni di ufficio, oppure occasionalmente per un confronto tecnico. L'avvocatura - e non poteva essere diversamente - fu compatta e solidale con i giudici, denunciando la lesione della loro indipendenza e il pericolo che correva la giurisdizione. Oggi, in quello stesso modo, è lesa il diritto di difesa e in pericolo c'è sempre la giurisdizione. Dai giudici, i difensori auspicano la stessa solidarietà, perché dimostrerebbero di aver compreso che il dovere di assicurare il diritto del prossimo comporta che lo assicurino anche a sé stessi. Per farlo sarebbero necessari meno festeggiamenti e un po' di quel coraggio, che in giro però si vede poco.

## RITO INQUISITORIO

## LA DIFESA SOTTO ASSEDIO

di Eriberto Rosso – Avvocato penalista  
segue dalla prima

dato quasi per scontato, inserimento della “vittima” nella Costituzione, ulteriori fattori questi che contribuiscono allo svilimento dell’originario equilibrio dato dall’insieme delle regole necessarie a garantire all’accusato un giusto processo. Pure nell’inquietante susseguirsi di normative sicuritarie, qua e là si intravede ancora la luce di qualche intervento legislativo volto a frenare le erosioni di fondamentali garanzie difensive. È stata propria l’iniziativa dell’Avvocatura penale a richiedere e ottenere – in attesa di riforme più organiche – le specificazioni introdotte nell’articolo 103 del Codice di procedura penale il cui comma 6-ter impone la immediata interruzione delle intercettazioni che coinvolgono colloqui tra difensore e assistito. Non si tratta di una previsio-

ne meramente tecnica. Essa tutela uno degli spazi più sacri dell’intero ordinamento processuale. Del resto, che il colloquio tra difensore e persona sottoposta a misura restrittiva costituisca il nucleo essenziale dell’esercizio del diritto di difesa, è affermato in numerose disposizioni del Codice. Basti richiamare gli articoli 104 e 386 c.p.p. che prevedono il diritto del detenuto a conferire da subito con il difensore, impongono l’immediato avviso all’avvocato dell’esecuzione della misura restrittiva ed infine l’art. 36 delle disposizioni di attuazione che riconosce al difensore il diritto di accedere immediatamente al carcere per incontrare il proprio assistito. Nei colloqui che ne seguono si intrecciano vicende umane, fragilità personali, strategie difensive, valutazioni sulle prove e scel-

te processuali, essi sono luoghi di libertà che debbono restare impermeabili a qualsiasi forma di intrusione. Per questo, quanto accaduto a Perugia assume un significato che va ben oltre il singolo episodio. La registrazione di colloqui tra avvocati e persone detenute, estranee a qualunque indagine che li riguardasse e in assenza di specifiche autorizzazioni, non rappresenta soltanto una violazione processuale. Costituisce un *vulnus* profondo al rapporto fiduciario tra difensore e assistito. È certamente vero che l’avvocato può essere sottoposto a intercettazione quando nei suoi confronti emergano elementi di responsabilità penale. Ma questa è un’ipotesi del tutto diversa. Qui il problema riguarda la possibilità che informazioni coperte dal più rigoroso segreto difensivo siano comun-

que finite nella disponibilità degli organi investigativi. La gravità dell’accaduto non si misura soltanto nella conoscenza che l’Autorità Inquirente può aver acquisito di strategie e di valutazioni difensive, il danno più profondo è forse quello simbolico. Se l’accusato non può più confidare nella riservatezza del dialogo con il proprio difensore, viene incrinata una delle premesse fondamentali dell’esercizio del diritto di difesa. E se il difensore non può essere certo della segretezza di quel confronto, la qualità stessa della funzione difensiva inevitabilmente ne risente. Si potrà sostenere che tali acquisizioni siano stati accidentali, conseguenza delle modalità tecniche di esecuzione di intercettazioni autorizzate per altre finalità. Ma la casualità dell’evento non elimina l’illegittimità del risultato né attenua la

responsabilità di chi avrebbe dovuto vigilare affinché quelle conversazioni non venissero ascoltate, conservate o utilizzate. A tutto ciò si aggiunge la drammatica condizione del sistema carcerario caratterizzato da sovraffollamento, degrado e gravissima carenza delle attività trattamentali, situazioni alle quali il legislatore ha inteso rispondere con l’introduzione della figura “dell’agente infiltrato” negli istituti penitenziari prevista dall’art. 15 dell’ultimo Decreto Sicurezza, così rafforzando gli strumenti del controllo e della repressione senza affrontare le criticità strutturali del sistema. In questo scenario serve la protesta degli avvocati penalisti. È necessaria la mobilitazione di chiunque abbia a cuore la sopravvivenza delle garanzie di libertà e dei principi fondamentali dello Stato di Diritto.

Una giurisprudenza *contra legem*

di Leonardo Filippi – Ordinario di Diritto Processuale Penale

**L**e intercettazioni nei confronti del difensore hanno dell’incredibile solo per chi non conosce i meandri della giustizia. Perché se l’osservatore mastica appena un po’ di processi sa che non si tratta di un fatto eccezionale, ma di una prassi abbastanza abituale. Ed è una prassi autorizzata dalla Corte di cassazione, la quale la legittima e la incoraggia. Eppure, la Costituzione proclama l’“inviolabilità” del diritto di difesa e quindi garantisce colloqui segreti tra difensore e inquisito. E l’art. 103 c.p.p. pone sia un chiaro divieto probatorio, cioè un incondizionato divieto di intercettare le conversazioni o comunicazioni dei difensori con i propri assistiti (comma 5), sia un divieto di utilizzazione (comma 7). La “riforma Nordio” del 2024 aggiunse un comma 6-ter che prescrive di interrompere immediatamente le operazioni quando risulta che l’intercettazione è vietata. Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo afferma che il segreto professionale è alla base del rapporto di fiducia tra il difensore e il suo assistito e riconosce che “è chiaramente interesse generale che chiunque desideri consultare un avvocato sia libero di farlo in condizioni che favoriscano una discussione piena e disinibita e che è per questo motivo che il rapporto difensore-assistito è, in linea di principio, tutelato” (Sez. V, 17.12.2020, *Saber c/Norvegia*). La stessa Corte europea sottolinea che l’art. 8 della Convenzione garantisce una “protezione rafforzata” alle comunicazioni e alla corrispondenza tra difensore e persona da lui assistita (Sez. V, 6.12.2012, *Michaud. v. Francia*; Sez. I, 3.9.2015, *Servulo & As-*

*sociados - Sociedade de Advogados, RL e altri v. Portogallo*; Sez. IV, 27.10.2015, *R.E. v. Regno Unito*). Risulta quindi *per tabulas* che le comunicazioni tra il difensore e il proprio assistito sono presunte dalla legge e dalla Convenzione e.d.u. come attinenti al mandato difensivo. Eppure, in Italia la bulimia inquisitoria fagocita tutto e *facit de albo nigrum*. Infatti, sentenze orripilanti obliterano diritto di difesa e divieto di intercettazione e consentono la captazione delle comunicazioni tra difensore e assistito per accertarne, caso per caso e solo *a posteriori*, il contenuto e, soltanto se ne riconoscono la natura difensiva, la registrazione è inutilizzabile. Infatti, la Corte di cassazione afferma che il divieto di intercettazione non opererebbe per il solo fatto che l’interlocutore rivesta la qualifica soggettiva di difensore, e non riguarderebbe indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi tale qualità possieda, ma atterrebbe solo alle conversazioni riguardanti la funzione difensiva esercitata, essendo tale limitazione imposta dalla *ratio* della disciplina, cioè nella tutela del diritto di difesa e non in quella di attribuire una sorta di immunità o di privilegio di categoria (Sez. II, n. 5452/2023; Sez. V, n. 42854/2014). Secondo la giurisprudenza l’art. 103 c.p.p. avrebbe “la finalità di garantire l’attività difensiva in modo libero e senza condizionamenti non a introdurre privilegi di casta: le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. non sono volte alla tutela personale e privilegiata del soggetto esercente la professione legale, ma sono rivolte nei confronti del soggetto che svolge un’attività difensiva in ragione di uno specifico mandato ricevuto, essendo essenzialmente appre-

state in funzione della garanzia del diritto di difesa dell’imputato” (Sez. VI, n. 14240/2023; Sez. VI, n. 35999/2008). Pertanto, sarebbe sempre necessario un controllo sul contenuto della conversazione (Sez. VI, 10.10.2005) e la verifica dovrebbe essere necessariamente postuma, per cui non si tratterebbe di un divieto assoluto di conoscenza *ex ante* del contenuto delle intercettazioni, con l’ulteriore conseguenza che le attività captive non sarebbero precluse in ragione della qualifica di difensore rivestita dal soggetto intercettato (Sez. IV, n. 55253/2016). Secondo la giurisprudenza, le intercettazioni del difensore si possono sempre eseguire e, se all’esito della verifica *ex post* risulta che le conversazioni intercettate ricadono nell’area di quelle vietate, le loro risultanze saranno inutilizzabili. A noi pare che l’interpretazione giurisprudenziale sia, oltre che illegittima, anche offensiva della funzione difensiva: la conversazione o comunicazione tra difensore e indagato è per legge sempre vietata dall’art. 103 c.p.p. perché la legge ne presume un contenuto difensivo; i colloqui difensivi non possono presumersi un malaffare delinquente e quindi non possono essere oggetto di intercettazione, a meno che non risulti che il difensore è raggiunto da indizi di colpevolezza, ma allora non è più difensore ma indagato. In altre parole, alla presunzione operata dal legislatore che presume lecita la conversazione tra difensore e imputato, salva l’emergenza di indizi, la giurisprudenza ha l’arroganza di sostituire una propria valutazione che prevale sulla legge. È un discorso elementare, ma la Corte di legittimità non lo coglie e ammette un’intercettazione illecita e sleale. Si

tratta, in altre parole, di un eccesso di potere, un’usurpazione della funzione legislativa, che fa rimpiangere il giudice *bouche de la loi* di Montesquieu. Non è l’unico caso: identico *modus operandi contra legem* si rinviene nelle sentenze che ignorano le nullità previste dalla legge e quindi le presunzioni legali di lesioni per la difesa, ed esigono, invece, la prova di un pregiudizio effettivo derivante dalla violazione di legge. *Quousque tandem, Suprema Curia Cassationis, abutere patientia nostra?*

IL MACARON

BACI PERUGINA:  
scarta l’intercettazione

L.Z.

# Perugia, Napoli e gli opposti punti di vista

A cura di Maria Vittoria Ambrosone – Avvocato penalista

**L** inviolabilità del colloquio tra avvocato e assistito non è una prerogativa di categoria, ma il cuore pulsante del diritto di difesa, pilastro fondamentale di ogni Stato di diritto. Quando questa garanzia viene calpesta, a essere compromessa non è solo la dignità della professione forense, ma la tenuta stessa del sistema costituzionale. Nelle ultime settimane le cronache giudiziarie di Perugia e Napoli hanno riproposto con drammatica urgenza questo tema, sollevando un coro di ferma protesta da parte dell'avvocatura italiana.

Di seguito si riportano, da un lato, premesse e considerazioni alla base della delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane di astensione dalle udienze dall'8 al 12 giugno, dall'altro, un estratto del comunicato stampa del Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, per offrire ai lettori una visione completa del perimetro dello scontro in atto, segnato da una distanza inconciliabile tra la tutela del diritto di difesa e le prassi investigative adottate.

**Estratto dalla delibera della Giunta UCPI del 22 maggio 2026**

## PREMESSE:

nel corso di un procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Perugia, è emersa la sistematica e indiscriminata captazione dei colloqui tra detenuti e i propri difensori svoltisi nelle sale colloqui della casa circondariale di Perugia "Capanne";

le intercettazioni in questione sono state disposte nell'ambito dell'indagine avente ad oggetto un'ipotesi associativa relativa a un traffico di stupefacenti, e che il provvedimento autorizzativo del giudice riguardava esclusivamente i colloqui intercorsi tra uno specifico difensore (indagato) e il suo assistito; (...) le operazioni sono durate ben 6 mesi captando e registrando i colloqui di almeno 15 avvocati diversi da quello indagato indicato nel decreto autorizzativo (...);

in tali conversazioni, protette dal segreto professionale, sono stati inevitabilmente trattati argomenti di natura strettamente difensiva, ivi incluse le strategie processuali che gli indagati e/o imputati avevano il diritto assoluto di non anticipare all'accusa, nonché vicende personali e riservate che nulla avevano a che fare con il fatto-reato oggetto delle indagini;

uno dei soggetti illegittimamente intercettati era imputato in un procedimento trattato dal magistrato titolare delle indagini che aveva originato l'intercettazione, con la conseguenza che l'ufficio del pubblico ministero si è trovato con certezza nelle condizioni di conoscere in anticipo le mosse della difesa (...);

le registrazioni (...) lungi dall'essere immediatamente distrutte, sono state inserite nel materiale investigativo e poste a disposizione delle parti processuali (...);

la normativa vigente, anche e soprattutto in seguito alle modifiche legislative del 2024, impone l'immediata interruzione delle operazioni di intercettazione non appena risulti che la captazione riguarda soggetti non autorizzati, e che tale obbligo avrebbe potuto e dovuto essere rispettato adottando elementari accorgimenti tecnici e organizzativi (...); la mancata adozione di tali misure (...) integra comunque una gravissima violazione del diritto di difesa e del segreto professionale, presidi fondamentali del giusto processo;

risulta clamorosamente violata una regola fondamentale e invalicabile di uno Stato di diritto, costituita dalla libera, effettiva, piena e garantita fruibilità del diritto di difesa; una violazione tanto più esecrabile in quanto compiuta ai danni di soggetti privati della libertà, del tutto estranei all'indagine e inermi di fronte a simili invasioni; chi autorizza e chi dispone una modalità di indagine così invasiva, attuata in uno dei luoghi coperti dal massimo livello di tutela costituzionale della riservatezza e del diritto di difesa, è gravato da una evidente responsabilità, laddove è ragionevole prevedere lo sviamento o comunque l'errore da parte degli

operatori ai quali è affidato il compito operativo; lo svolgimento stesso di captazioni audio e video all'interno di un luogo specificamente destinato ai colloqui tra detenuti e difensori - e come tale coperto da un'espressa inviolabilità di ordine convenzionale, costituzionale e processuale - impone all'autorità giudiziaria e agli operatori di polizia giudiziaria una rigorosissima sorveglianza sul rispetto dei limiti entro i quali la captazione è stata (come si presume) legittimamente disposta;

## CONSIDERAZIONI:

il segreto dei colloqui tra difensore e assistito costituisce una garanzia inviolabile del diritto di difesa, riconosciuta dall'art. 24 della Costituzione, dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti del-

rischiano di diventare prassi consolidata, con effetti devastanti sul rapporto fiduciario che deve necessariamente intercorrere tra l'imputato e il suo difensore, presupposto indispensabile per l'esercizio effettivo del diritto di difesa;

**Estratto dal comunicato stampa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri.**

"Con riferimento alle notizie pubblicate (...) in merito a presunte indebite attività di indagine (...) da parte della Procura della Repubblica, nell'ambito di un processo pendente dinanzi alla Corte di Assise di Napoli (...), è doveroso precisare quanto segue. (...) Sussistendo consistenti indizi che tali persone,

L'autorizzazione ad effettuare le predette intercettazioni veniva concessa dal GIP con apposito decreto.

Le intercettazioni dunque hanno avuto quali destinatari esclusivamente alcuni testimoni dell'accusa (...), al solo scopo di verificare se i predetti testimoni dell'accusa, chiamati a testimoniare nel processo, venissero avvicinati dai familiari dell'imputato o da terzi per essere indotti a non testimoniare o a dichiarare il falso, come difatti è poi accaduto.

(...) Nessuna attività di intercettazione o di pedinamento è stata dunque disposta nei confronti di difensori, né è stata indicata nell'informativa alcuna conversazione attinente al mandato difensivo. L'attività d'indagine è consistita esclusivamente nell'osservazione delle condotte dei testimoni di lista del PM e degli eventuali contatti di questi con terzi.

I fotogrammi dell'informativa dei CC che ritraggono i testimoni all'esterno dell'aula inevitabilmente riportano la mera presenza di legali, le cui immagini venivano commentate dalla polizia giudiziaria solo in maniera descrittiva.

Proprio grazie all'intercettazione ambientale fuori l'aula di udienza del Tribunale veniva captata una conversazione dalla quale si vinceva che ad un testimone veniva indicato da parte di un terzo cosa riferire alla Corte.

Le intercettazioni disposte si sono rivelate di grandissima utilità in quanto solo grazie ad esse era possibile accertare, a fronte del riscontrato clima di paura e tensione, la genuinità o meno delle testimonianze rese in un processo così delicato e avente ad oggetto una così pesante accusa a carico dell'imputato. Esse hanno confermato il clima di paura e di intimidazione in cui sono state rese buona parte delle testimonianze.

A conferma di ciò la Corte di Assise decideva di disporre la trasmissione del verbale di udienza del 15.4.2026 in Procura per ipotesi di falsa testimonianza.

L'intercettazione dei testimoni del PM richiesta al giudice e da questi autorizzata, ha costituito una doverosa iniziativa mirata, da un lato, all'individuazione di ulteriori episodi di intimidazione e, dall'altro, all'accertamento di eventuali forme di condizionamento da parte di terzi nei confronti dei testimoni di lista della Procura (...).

Tali condotte, evidentemente, non solo costituiscono ipotesi di reato in danno di soggetti chiamati a testimoniare, esposti a pericolo per la propria incolumità in contesti particolarmente complessi per la pervasività dell'azione della criminalità organizzata nel distretto, ma minano le regole del giusto processo e del principio del contraddittorio nella formazione della prova, principi ai quali si attiene rigorosamente questo Ufficio, in piena sintonia con gli appartenenti all'Avvocatura napoletana, verso la quale si auspica un continuo e proficuo dialogo nell'interesse del corretto funzionamento della Giustizia".



l'uomo e dagli artt. 103 e 271 del codice di procedura penale, i quali sanciscono l'inutilizzabilità assoluta dei risultati di intercettazioni eseguite in violazione di tale divieto;

la Corte europea dei diritti dell'uomo ha costantemente ribadito, anche nella giurisprudenza più recente, che l'art. 8 CEDU vieta espressamente agli organi inquirenti di prendere conoscenza del contenuto delle comunicazioni tra imputato e difensore, e che ogni violazione di tale divieto costituisce ingerenza illegittima nella vita privata del detenuto e nel diritto a un equo processo; la circostanza che la Cassazione, nella sua giurisprudenza consolidata, escluda che la sala colloqui di un istituto penitenziario costituisca un luogo di privata dimora ai fini dell'art. 614 c.p. non vale a legittimare intercettazioni disposte in assenza di autorizzazione del giudice, né esclude che le stesse integrino una violazione dei diritti convenzionali sopra richiamati;

gli altri difensori i cui colloqui con i rispettivi assistiti sono stati intercettati, nonché gli assistiti stessi, non sono stati informati della captazione e, stante l'attuale assetto del «diritto vivente», non avranno ragione di apprendere, risultando così privi di ogni possibilità di tutela nelle sedi processuali; episodi di questo genere, ove rimasti privi di risposta istituzionale e di adeguata denuncia pubblica,

chiamate a testimoniare nel processo, fossero indotte a ritrattare le dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle indagini o comunque a dichiarare il falso, venivano richieste e autorizzate intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso ai predetti testimoni dell'accusa, l'intercettazione ambientale all'interno dell'abitazione di alcuni di essi nonché l'intercettazione ambientale audio-video nel corridoio esterno all'aula di udienza (...); detta attività captativa era volta all'accertamento di ulteriori minacce, pressioni o promesse atte ad indurre a rendere testimonianza falsa o reticente i testimoni citati (...), nonché ad individuare gli autori di tali condotte illecite.

Dal 1962 la casa del pensiero liberale in Italia

**5** X MILLE

FIRMA NEL RIQUADRO RELATIVO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE INDICANDO IL CODICE FISCALE

FIRMA *Mario Lotti*

CODICE FISCALE: **80213770581**

FONDAZIONE LUIGI EINAUDI PER STUDI DI POLITICA ECONOMICA E STORIA